COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO ESTERO

60.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 MARZO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEVERINO CITARISTI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Modifiche ed integrazioni alla legge 2 febbraio 1973, n. 7, concernente norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole (2046) 3

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 3, 4, 6

CHERCHI SALVATORE 4

GRASSUCCI LELIO 4

ORSENIGO DANTE, *Relatore* 3, 6

ORSINI BRUNO, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 3, 4, 6

VISCARDI MICHELE 4

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

FRANCO BONFERRONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 febbraio 1973, n. 7, concernente « Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole » (2046).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 2 febbraio 1973, n. 7, concernente " Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole ».

Comunico alla Commissione il parere della IV Commissione, che è favorevole a condizione che l'aumento dei limiti massimi della pena pecuniaria sia contenuto nell'ambito dell'incremento dell'inflazione e di conseguenza l'emendamento sia così riformulato:

« L'articolo 11 (e non 7) della legge 2 febbraio 1973, n. 7 è così modificato: al primo comma la cifra 2.000.000 è sostituita dalla seguente: 10.000.000; al secondo comma la cifra: 1.000.000 è sostituita dalla seguente: 5 milioni; al terzo comma la cifra 200.000 è sostituita dalla seguente: 1.000.000; dopo il terzo comma, è, infine, aggiunto, il seguente: chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5-*bis* è punito con l'ammenda fino a 10.000.000 ».

Quanto a quest'ultima norma punitiva si ritiene opportuno escludere la pena alternativa dell'arresto, apparendo eccessiva rispetto al contesto.

La I Commissione, in sede di riesame, ha espresso parere favorevole con la seguente osservazione: « valuti la Commissione di merito l'opportunità di rendere fruttifero il deposito cauzionale di cui all'articolo 4, primo capoverso ».

DANTE ORSENIGO, *Relatore*. Questo disegno di legge, che è già stato discusso, vagliato ed analizzato in tutte le sue parti, ha trovato una convergenza unanime, salvo che sul punto dell'importo della cauzione. Il testo è quello trasmesso dal Governo, però nel frattempo sono stati predisposti alcuni emendamenti di cui preannuncio la presentazione.

PRESIDENTE. Nella passata seduta erano state poste al rappresentante del Governo varie domande circa il cambiamento di controllo del prezzo del GPL, che è passato da prezzo amministrato a prezzo sorvegliato. Volevamo sapere se il prezzo del contenitore era già incluso nel prezzo di cessione del GPL e se, in seguito al prezzo sorvegliato, i produttori potranno o riusciranno ad introdurre nel prezzo di cessione anche il prezzo del contenitore.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria*. Il regime del prezzo del GPL era controverso, presentando delle difficoltà particolari di accertamento in regime di prezzo amministrato, in vigore fino a poco tempo fa. Infatti, diversamente da altri prodotti petroliferi, non esiste un sicuro prezzo di riferimento europeo, per la differenza di tipo di utilizzazione, di confezionamento, di dimen-

sioni delle bombole e per altre variabili che rendono estremamente difficile il rilievo di un prezzo europeo.

Ciò nonostante, il prezzo del GPL è sempre stato amministrato ed il CIP ha utilizzato il mercuriale internazionale su butano e propano e, su indicazione dell'ENI, l'ha articolato sulla base delle conoscenze e dei rilievi di mercato. Recentemente il CIPE ha deliberato la sorveglianza, che concretizzerà praticamente il passaggio dal prezzo amministrato (in sostanza, un prezzo stabilito in lire italiane dal CIP) alla sorveglianza, cioè ad un controllo pubblico meno diretto dello stesso.

La sorveglianza si esplicherà in questo modo: le aziende non marginali, quelle cioè che distribuiscono più di una certa quantità di tonnellate di prodotto (circa 30 mila tonnellate), devono presentare un listino contenente le varie voci dei costi e, quindi, i prezzi.

Tale listino può essere accettato *in toto* o discusso da parte dell'autorità preposta, ma questo è il modo in cui si esplica il sistema della sorveglianza. Naturalmente è possibile che ogni azienda presenti listini in cui sono indicati prezzi diversi, e quindi anche il prezzo finale diverso; ma questo – come dicevo – è il limite di tale sistema.

I problemi che sorgono in seguito all'adozione di tale sistema sono principalmente legati alla cauzione sui contenitori, cauzione prevista anche per altri generi e che per quanto riguarda questo particolare settore fino al 1971 era facoltativa. Nel 1971, infatti, la cauzione fu proibita per legge ed ora, invece, la si vuole reintrodurre con questo provvedimento. Se la cauzione non è prevista, le aziende possono inserire tra gli elementi di costo delle bombole anche il prezzo che si paga per la dispersione delle bombole stesse.

È evidente che la reintroduzione del regime di cauzione si pone in un contesto assai diverso da quello passato in cui vigeva il sistema dei prezzi amministrati.

Per quanto riguarda l'entità del mercato, e quindi della cauzione, si calcola che il parco bombole italiano sia pari a 30-40 milioni di pezzi per una utenza di circa 12-13 milioni di persone.

Il numero delle bombole non corrisponde a quello degli utenti, come risulta evidente dalla disparità di queste cifre, sia perché taluno può detenere più di un pezzo per motivi precauzionali di scorta, sia per altre ragioni.

L'entità della cauzione prevista è pari a 225 miliardi, ove si pensasse ad una cauzione di 15 mila lire a bombola.

Questo che ho descritto è il quadro della situazione attuale, che è sicuramente in fase evolutiva, poiché ogni giorno si verificano nel settore mutamenti significativi. Come ho già detto, la situazione è molto cambiata rispetto al passato, per cui, per quanto concerne la previsione dell'obbligo della cauzione, il Governo si rimette alla Commissione.

SALVATORE CHERCHI. Il sottosegretario di Stato Orsini ci ha descritto un fatto nuovo che abbiamo già avuto modo di giudicare negativamente. Mi riferisco all'adozione del regime di sorveglianza, cioè la liberalizzazione del prezzo del GPL adottata su pressione esercitata dagli interessati anche attraverso una penuria indotta dello stesso prodotto.

Per quanto concerne le questioni sollevate dall'onorevole Orsini, riteniamo opportuno che alcune delle norme contenute in questo disegno di legge vengano salvate, perché mi è parso di capire che il Governo è poco propenso alla prosecuzione dell'*iter* di questo provvedimento. In particolare, i punti fermi da cui non si può prescindere sono: l'introduzione della polizza di utenza e l'aumento della capacità di stoccaggio. Ci auguriamo che si giunga quanto prima al varo di un provvedimento che contenga i principi di carattere generale che ho ricordato.

LELIO GRASSUCCI. Desidero aggiungere alcune osservazioni a quelle già espresse dal collega Cherchi. Innanzitutto, a mio giudizio, è un errore aver adottato il regime di sorveglianza sui prezzi, almeno in questo momento, dal momento che questa Commissione aveva all'esame un dise-

gno di legge specifico sulla stessa materia. All'interno di questo provvedimento si collocano i problemi relativi alla capacità di stoccaggio, alla polizza di utenza ed alla sicurezza, problemi che hanno una certa influenza sui costi, o in positivo o in negativo.

Dopo aver introdotto questo nuovo regime, il Governo doveva controllare il processo di assestamento a livello di mercato e di prezzi.

Ora, passando al regime della sorveglianza dei prezzi, si attua pressoché una liberalizzazione, proprio perché il Governo afferma che, in mancanza di punti di riferimento a livello europeo, non siamo di conseguenza in grado di seguire l'assestamento a livello del mercato del GPL.

Da una parte, come giustamente dice il collega Cherchi, dovremmo salvaguardare alcune parti del provvedimento, ma dall'altra mi chiedo – e vorrei una risposta abbastanza precisa da parte del Governo – se non sia il caso di tornare indietro rispetto alla sorveglianza (mi rendo conto di ciò che dico), garantendo al Parlamento che ci sarà un'attenzione particolare sul processo di assestamento dei prezzi.

Non vorrei, infatti, che si introduca la polizza e che poi non si attuino dei controlli per evitare che il prezzo si gonfi ugualmente; non vorrei che si cerchino maggiori capacità di stoccaggio e che questo venga addebitato al prezzo d'uso finale del prodotto, senza alcun chiarimento sul processo di formazione del prezzo stesso. Allora, mentre dico che alcune parti del provvedimento vanno salvate, vorrei anche sapere se il Governo intende recedere per un periodo limitato (capisco cosa vuol dire) dalla sorveglianza, in modo che si possa amministrare direttamente per seguire questo assestamento o, se non intende farlo, chiedo al Governo di darci delle garanzie sul fatto che si attuerà una sorveglianza particolare affinché non vi siano processi impropri a livello di assestamento del prezzo.

PRESIDENTE. Penso che la domanda posta dall'onorevole Grassucci abbia un serio fondamento. Mi pare che la richiesta sia che le agevolazioni previste dal disegno di legge per i produttori (sia pure sotto forma cauzionale) non si sommino ad altre iniziative autonome dei produttori, i quali inseriscono nel prezzo del prodotto anche l'eventuale parziale non restituzione del contenitore. Se il Governo garantisce che vi sarà la possibilità di un controllo sul prezzo sorvegliato, credo che potremmo procedere all'esame ed eventualmente all'approvazione del disegno di legge al nostro esame.

MICHELE VISCARDI. Occorre esaminare lo schema di formazione del prezzo in sede CIP.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria.* L'interpretazione dello onorevole Cherchi circa l'intenzione del Governo di non far nulla di questo provvedimento, è una interpretazione soggettiva rispettabile, ma che mi sembra estentiva, nel senso che quando il Governo intende ritirare un disegno di legge, lo dice.

Ho sottolineato il fatto che la valutazione dei punti significativi di questo disegno di legge deve ovviamente avvenire alla luce di fatti nuovi, che non sussistevano nel momento in cui esso è stato presentato; è quindi da ritenersi che alcuni aspetti del testo, così come originariamente presentato e poi discusso dalla Commissione, possano essere suscettibili di revisione, anche significativa. Questo era il senso della mia dichiarazione iniziale; è quindi necessario un approfondimento, alla luce ed in considerazione dei fatti che si sono verificati.

Circa la richiesta di recedere dalla sorveglianza, avanzata dall'onorevole Grassucci, non posso rispondere affermativamente, trattandosi di misura adottata sia in considerazione della già acquisita consapevolezza che il prezzo amministrato presentava le difficoltà che ho precedentemente indicato, sia in relazione ad una serie di fatti immediatamente precedenti al provvedimento di sorveglianza, fatti che attengono ad una modalità su scala

europea molto significativa del regime dei prezzi dei prodotti petroliferi, in relazione al mutato assetto internazionale.

Posso invece assicurare che la sorveglianza, dal momento in cui decorrerà, sarà seguita con la massima diligenza, sia perché questo è un dovere istituzionale, sia perché l'attenzione, lo scrupolo e la diligenza si impongono particolarmente quando si passa da un regime all'altro; si impongono, in linea generale, nell'attuale situazione estremamente dinamica e, per tale aspetto, foriera di modificazioni sostanziali di tutto l'assetto petroliero mondiale, europeo ed italiano.

Riguardo al fatto che non si sommino due benefici o, comunque, due elementi incidenti sui prezzi, quali la cauzione e l'esame del listino, l'onorevole presidente mi consentirà di dirvi che si tratta di una considerazione del tutto ovvia; in questo senso posso dare le più ampie garanzie. Ci sarà, probabilmente, una fase in cui il controllo sul meccanismo dei listini sarà introdotto in difetto di una legislazione che modifichi il regime delle cauzioni; si tratta, in ogni caso, di stabilire che non vi siano dei punti di sovrapposizione tra listini in vigore, considerati sulla base di una determinata norma, quando è in vigore un'altra norma. Questo è un problema di amministrazione che ringraziamo di aver segnalato e che sarà indubbiamente valutato.

In conclusione, salvo eventualmente la opinione contraria del relatore e della Commissione, sarebbe forse opportuno un riesame ed un approfondimento, in tempi molto brevi, di alcuni punti dell'attuale disegno di legge.

PRESIDENTE. Vorrei sapere dal rappresentante del Governo quando sarà in grado di presentare eventuali emendamenti, in base alla nuova situazione esistente.

BRUNO ORSINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria.* In termini brevi, due settimane al massimo.

DANTE ORSENIGO, *Relatore.* Devo ammettere, alla luce di questi nuovi fatti, di essere d'accordo con il rappresentante del Governo, di approfondire cioè la riflessione relativamente al disegno di legge e di rinviarne l'esame di due settimane.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO